



COMUNE DI BONO

SITO WEB: WWW.COMUNE.BONO.SS.IT

E-mail: protocollo@comune.bono.ss.it

Pec: protocollo@pec.comune.bono.ss.it

Corso Angioy, 2 07011 Bono - Provincia di Sassari
Tel. 079/7916900 Partita IVA e C.F. 00197030901

Prot. n. 399

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 002 del 13/01/2021

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n.2 del 09/01/2021 del Presidente della RAS;

Richiamata la precedente ordinanza n.1 del 05/01/2021;

Ritenuto necessario rettificare parzialmente la richiamata ordinanza n.1/2021 per allineare alcune prescrizioni in essa contenute con quelle di carattere nazionale, nonché apportare chiarimenti rispetto ad alcune misure in essa previste;

Ritenuto, infine, che il punto dell'ordinanza in cui dice: *“Il divieto di ogni forma di raduno conviviale e non, in luoghi pubblici e/o privati, ivi compresi i raduni conseguenti all'attività venatoria svolta nel territorio comunale, nelle sedi sociali di associazioni sportive o culturali.”* Sia da intendersi quale sospensione, nel periodo indicato, dell'attività venatoria;

Considerato inoltre che l'ordinanza n° 1/2021 non ha limitato l'attività edilizia nel territorio comunale, si ritiene di doverla consentire anche all'interno del cimitero comunale previa autorizzazione dell'ufficio tecnico;

Restando, per tutto il resto, confermato il contenuto dell'ordinanza n.1/2021;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, a parziale rettifica e integrazione della propria precedente ordinanza n.1 del **05/01/2021**:

- Di sospendere, per il periodo di validità del provvedimento, l'attività venatoria nel territorio comunale;
- Di consentire all'interno del cimitero l'esecuzione di lavori edilizi previa autorizzazione all'accesso da parte dell'ufficio tecnico comunale.
- Di lasciare invariato, per tutto quanto non espressamente rettificato, il contenuto del precedente provvedimento.

DISPONE

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a:

- Prefettura – U.T.G. di Sassari;
- All'Assessorato Regionale Difesa e Ambiente – Cagliari;
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Bono;
- Questura di Sassari;
- Guardia di Finanza della Provincia di Sassari;
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Bono;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- Di incaricare le forze dell'ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

- La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Bono.

INFORMA

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
F.to Elio MULAS